

**REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE I
RAPPORTI TRA IL COMUNE E
COLORO CHE INTENDONO
ESPLETARE ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO A FAVORE DELLA
COLLETTIVITA'**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26 luglio 2016

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’	pag. 3
ART. 2 – ISTITUZIONE ALBO DEI VOLONTARI	pag. 3
ART. 3 – ATTIVITA’ PRESTATE	pag. 3
ART. 4 – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER I VOLONTARI	pag. 4
ART. 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE	pag. 5
ART. 6 – IL RUOLO DELLE SCUOLE	pag. 6
ART. 7 – TUTOR DELLE ATTIVITA’ DEI VOLONTARI	pag. 6
ART. 8– FORMAZIONE DEI VOLONTARI	pag. 6
ART. 9 – IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 6
ART. 10 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE	pag. 7
ART. 11 – RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO	pag. 7
ART. 12 – REQUISITI DEI VOLONTARI	pag. 7
ART. 13 – GESTIONE DELL’ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI	pag. 7
ART. 14– UTILIZZO ELENCHI VOLONTARI	pag. 8
ART. 15– ENTRATA IN VIGORE	pag. 8
ALL. “A” MODULO PER PRESENTARE RICHIESTA	pag. 9

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento definisce i principi e disciplina i criteri in base ai quali il Comune di Zovencedo, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa e nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco (Albo comunale del Volontariato) istituito ed aggiornato ogni anno con apposita determinazione.

2. Con il presente Regolamento si tenta di dare un riconoscimento specifico al ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale¹ (sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000), così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 4, comma 2, Cost.), per cui *"ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società"*: in cui cioè *"lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale"*², in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto *"vicine ai cittadini interessati"* (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti che intendono rendere una prestazione spontanea, personale e gratuita a favore della collettività.

4. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

5. Ai fini di quanto disciplinato nel presente, si rinvia alle definizioni contenute nelle varie norme legislative statali e regionali che disciplinano la materia.

ART. 2 – ISTITUZIONE ALBO DEI VOLONTARI

1. Si istituisce, per le finalità sopra descritte, l'Albo Comunale del Volontariato contenente l'elenco delle persone che hanno fatto richiesta di voler prestare la propria attività solidale e volontaria, prioritariamente, nei seguenti settori:

- settore servizi sociali,
- settore tecnico/ambientale,
- settore cultura/educativo/sport;
- settore commercio;
- biblioteca;

ART. 3 – ATTIVITA' PRESTATE

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

¹ Sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

² Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002;

3. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate, previo accordo con il Responsabile a tal fine individuato dall'Amministrazione, su presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta dal volontario richiedente il rimborso.

4. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche di cui al precedente ART. 1:

- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc.;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni;
- sorveglianza durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione culturale, sportiva, etc.;
- attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura;
- attività di supporto e vigilanza presso la biblioteca comunale;
- supporto organizzativo ed assistenza ad iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura;
- supporto organizzativo ed assistenza alla realizzazione di fiere, mercati, manifestazioni;
- attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali o aree verdi comunali;
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili.

5. L'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato, da stabilire con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4 – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER I VOLONTARI

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'ART. 3 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

3. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 5 - PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa e la definizione delle modalità di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, nonché le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

n) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;

o) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

ART. 6 - IL RUOLO DELLE SCUOLE

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.

2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti *curricolari*.

ART. 7 – TUTOR DELLE ATTIVITA' DEI VOLONTARI

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'ART. 3 sono coordinati da un tutor dipendente del Comune, al quale compete:

➤ accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

➤ vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

➤ verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;

➤ predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

ART. 8 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'ART. 3 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

ART. 9 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione, nonché informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. L'Amministrazione, di norma, fornisce ai volontari apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

3. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine dell'attività che ne ha richiesto l'utilizzo.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

1. I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato.

2. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al tutor individuato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ART. 11 – RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

ART. 12 – REQUISITI DEI VOLONTARI

1. Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere i seguenti requisiti:



Età non superiore a 80;



Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi,



Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o disabilità, tuttavia, il loro utilizzo deve essere compatibile con la condizione fisica.

ART. 13 – GESTIONE DELL'ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI

1. L'elenco di cui all'ART. 1, istituito con apposita determina del Responsabile del Servizio, di norma, viene aggiornato annualmente e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) generalità complete del volontario;

b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;

c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

2. L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:



per espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;



per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;



per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;



per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.

ART. 14 – UTILIZZO ELENCO VOLONTARI

1. L'elenco di cui all'articolo 1 può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero attingere dall'elenco al fine di instaurare un rapporto con il soggetto iscritto.

2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analogica che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.

2. Il presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo informatico dell'ente.

3. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Atti generali", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

ALL. SUB “A”

AL COMUNE DI ZOVENCEDO (VI)

OGGETTO: MODULO PER PRESENTARE RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A FAVORE DEL COMUNE DI MESTRINO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____, residente/domiciliato/a a _____
_____, in via _____
_____, C.F.: _____,
Telefono _____, e-mail _____

CHIEDE

di poter essere iscritto all'Albo comunale dei Volontari Civici, ai sensi dell'art. 2 del “**Regolamento per disciplinare i rapporti fra il Comune e coloro che intendono espletare attività di volontariato a favore della collettività**”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del __. __. 2016 e per l'iscrizione e la gestione dei volontari civici, nel seguente settore/i:

SETTORE SERVIZI SOCIALI

SETTORE TECNICO/AMBIENTALE/CONCESSIONI CIMITERIALI

SETTORE CULTURA/SCUOLA/EDUCATIVO/SPORT

SETTORE COMMERCIO

SETTORE AMMINISTRATIVO/ARCHIVIO

BIBLIOTECA

(EVENTUALE) Si riportano di seguito titoli professionali ed esperienze professionali maturate:

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi dell' art. 35 del D.P.R. n.445/2000 e dell' art. 76 del Codice Penale,

DICHIARA

- di essere consapevole che il servizio prestato sarà gratuito;
- di non accampare in futuro alcuna pretesa di natura economica nei confronti del Comune di Zovencedo per l'attività espletata come volontario civico;
- di impegnarsi a dare un'adeguata continuità del servizio reso per il periodo di tempo prestabilito;

DICHIARA ALTRESI':

- di essere in possesso delle necessarie cognizioni, anche pratiche e dell'idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle attività prestabilite;
- che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- di accettare espressamente di operare in forma coordinata con i referenti individuati dal Comune;
- di essere disponibile a partecipare a momenti di verifica delle attività svolte in accordo con i referenti del Comune;
- di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali le attività stesse vengono svolte;
- di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal Comune finalizzate all'approfondimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di volontariato individuate;
- di essere disponibile a prestare la propria attività nelle giornate e fasce orarie di seguito indicate:

lunedì: mattina dalle ore ___ alle ore ___; pomeriggio dalle ore ___ alle ore ___

martedì mattina dalle ore ___ alle ore ___; pomeriggio dalle ore ___ alle ore ___

mercoledì mattina dalle ore ___ alle ore ___; pomeriggio dalle ore ___ alle ore ___

giovedì mattina dalle ore ___ alle ore ___; pomeriggio dalle ore ___ alle ore ___

venerdì mattina dalle ore ___ alle ore ___; pomeriggio dalle ore ___ alle ore ___

sabato mattina dalle ore ___ alle ore ___; pomeriggio dalle ore ___ alle ore ___

domenica mattina dalle ore ___ alle ore ___; pomeriggio dalle ore ___ alle ore ___

di essere disponibile a prestare la propria attività durante tutto l'arco dell'anno

di essere disponibile a prestare la propria attività solo nel seguente periodo _____

DICHIARA INFINE

di **non essere iscritto** ad una organizzazione di volontariato e/o di associazioni di promozione sociale del territorio

di **essere iscritto** alla seguente organizzazione di volontariato e/o di associazioni di promozione sociale del territorio: _____

SI INFORMA CHE:

- a) i dati forniti tramite il presente modulo saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
- b) l'Amministrazione procederà alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni elencate dall'art. 12 del "**Regolamento per disciplinare i rapporti fra il Comune e coloro che intendono espletare attività di volontariato a favore della collettività**";
- c) l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

_____, li _____

FIRMA

NB: la firma deve essere apposta in ufficio davanti all'impiegata incaricata della raccolta. Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altri si deve allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi ha firmato.